



**Comune di Ispra**  
Provincia di Varese

# **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 27.06.2012

## **INDICE**

Articolo 1 Oggetto del Regolamento –	pagina 3
Articolo 2 Istituzione dell'imposta –	pagina 3
Articolo 3 Presupposto dell'imposta –	pagina 3
Articolo 4 Soggetto passivo –	pagina 3
Articolo 5 Esenzioni –	pagina 4
Articolo 6 Misura dell'imposta –	pagina 4
Articolo 7 Obblighi di dichiarazione –	pagina 4
Articolo 8 Versamenti –	pagina 5
Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento –	pagina 5
Articolo 10 Sanzioni –	pagina 5
Articolo 11 Riscossione coattiva –	pagina 6
Articolo 12 Rimborsi –	pagina 6
Articolo 13 Pubblicazione –	pagina 7
Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali –	pagina 7

## **Articolo 1.**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs.n.23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2.**

### **Istituzione dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D.Lgs.n.23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ispra.

## **Articolo 3.**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Ispra.

## **Articolo 4.**

### **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.3 e il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è tenuto al versamento al Comune di Ispra delle somme corrispondenti.

## **Articolo 5.**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. I minori entro il dodicesimo anno di età;
  - b. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  - c. Gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
  - d. Gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - e. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  - f. Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

## **Articolo 6.**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art.3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché dal prezzo, come dall'allegato A.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

## **Articolo 7.**

### **Obblighi di dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ispra sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara entro dieci giorni dal termine di ogni trimestre all'Area Economico/Finanziaria del Comune di Ispra il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al trimestre precedente. La dichiarazione, su modulo predisposto dal Comune di Ispra, è trasmessa su supporto cartaceo tramite FAX, o con raccomandata A/R, o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Ispra.

## **Articolo 8.**

### **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'art.4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Ispra.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, nel medesimo termine di cui all'art.7, comma 2, in uno dei modi seguenti:
  - a. Mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Ispra;
  - b. Mediante bonifico postale sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Ispra;
  - c. Mediante versamento diretto in contanti o con assegno circolare presso la tesoreria del Comune di Ispra;
  - d. Mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Ispra.

## **Articolo 9.**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune di Ispra effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
  - a. Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

## **Articolo 10.**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.257. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

#### **Articolo 11.**

##### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli Enti locali.

#### **Articolo 12.**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata comunicando e documentando tale situazione almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'Area Economico/Finanziaria.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

**Articolo 13.**

**Pubblicazione**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio sul sito informatico del Comune.
2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs.n.446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

**Articolo 14.**

**Disposizioni transitorie finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° settembre 2012.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti Legislativi n.471,472,473 del 18 dicembre 1997, l'articolo 1, commi dal 158 al 170, della legge 27 dicembre 2006 n.296.

**Allegato A**  
**al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno**  
**del Comune di Ispra**

**DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO**

<b>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</b>	<b>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</b>
Cinque stelle	2,50
Quattro stelle	2,00
Tre stelle	1,50
Due stelle	1,40
Una stella	1,00

<b>STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE</b>	<b>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</b>
Strutture ricettive residence	1,00
Unità abitative ammobiliate a uso turistico	1,00
Attività ricettive a conduzione familiare	1,00
Bed & Breakfast	1,00
Esercizi di affittacamere	1,00
Altre strutture ricettive extra-alberghiere (es. attività ricettive in residence rurali, centri soggiorno studi, residenze d'epoca extra-alberghiere, ecc.)	1,00
Campeggi	0,75



<b>ATTIVITA' AGRITURISTICHE</b>	<b>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</b>
Attività agrituristiche	0,75